



**Banca Popolare di Vicenza**

Società cooperativa per azioni  
Sede sociale: Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18  
Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari, codice ABI 5728.1  
Capogruppo del "Gruppo Banca Popolare di Vicenza"  
Capitale sociale euro 261.460.260 al 31.12.2008  
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Vicenza,  
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00204010243  
Iscritta all'Albo delle Società cooperative al n. A159632

**DOCUMENTO DI OFFERTA**  
**OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA**  
ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

**AVENTE AD OGGETTO LE N. 1.817.186 OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE DEL**  
**PRESTITO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.A EMISSIONE**  
**SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280 2007-2015"**

**PER UN VALORE MASSIMO NOMINALE DI EURO 225.331.064.00**

**CODICE ISIN IT0004189343**

**OFFERENTE**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.**

**CORRISPETTIVO PER OBBLIGAZIONE (DATA DI PAGAMENTO 31 DICEMBRE 2009)**

**Euro 124**

**PERIODO DI ADESIONE ALL'OPA (CONCORDATO CON LA CONSOB)**  
**DAL 16 NOVEMBRE 2009 AL 15 DICEMBRE 2009 ESTREMI INCLUSI**

**INTERMEDIARI INCARICATI DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA, BANCA NUOVA, CARIPRATO, FARBANCA**

**IL PRESENTE DOCUMENTO DI OPA È STATO APPROVATO DA CONSOB CON NOTA N. PROT. 9095383 DEL**  
**12 NOVEMBRE 2009**

**L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI OPA NON COMPORTA ALCUN GIUDIZIO DI CONSOB**  
**SULL'OPPORTUNITÀ DELL'ADESIONE E SUL MERITO DEI DATI E DELLE NOTIZIE IVI CONTENUTI**

**NOVEMBRE 2009**

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| GLOSSARIO .....   | 4  |
| PREMESSE .....  | 7  |
| A. AVVERTENZE .....   | 10 |
| A.1. CONDIZIONI .....   | 10 |
| A.1.1. CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OPA .....   | 10 |
| A.1.2. CONDIZIONI PER L'EFFICACIA DELL'OPA .....  | 10 |
| A.1.3. MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI INERENTI L'AVVERAMENTO O LA RINUNCIA<br>ALLE CONDIZIONI .....  | 10 |
| A.2. CORRISPETTIVO .....  | 11 |
| A.3. DESTINATARI DELL'OPA, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE ALL'OPA .....  | 11 |
| A.3.1. DESTINATARI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE .....   | 11 |
| A.3.2. IRREVOCABILITÀ DELL'ADESIONE .....   | 12 |
| A.4. POSSIBILI ALTERNATIVE PER I DESTINATARI DELL'OPA .....   | 12 |
| A.4.1. ADESIONE ALL'OPA .....   | 12 |
| A.4.2. MANCATA ADESIONE ALL'OPA .....   | 12 |
| A.5. COMUNICATO DELL'EMITTENTE .....  | 13 |
| B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE .....   | 14 |
| B.1. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERENTE .....  | 14 |
| B.2. SOCIETÀ EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OPA .....  | 14 |
| B.3. INTERMEDIARI .....   | 14 |
| C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OPA E MODALITÀ DI<br>ADESIONE .....   | 15 |
| C.1. CATEGORIE E QUANTITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OPA .....   | 15 |
| C.2. PERCENTUALE RAPPRESENTATA DALLE OBBLIGAZIONI RISPETTO AL PRESTITO .....  |    |
| OBBLIGAZIONARIO E PERCENTUALE RAPPRESENTATA DALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL<br>PRESTITO OBBLIGAZIONARIO RISPETTO ALL'INTERO CAPITALE SOCIALE DELL'OFFERENTE .....                                     | 15 |
| C.3. AUTORIZZAZIONI CUI È SOGGETTA L'OPERAZIONE E DEI RELATIVI ESTREMI .....  | 15 |
| C.4. MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE DELL'OPA E PER IL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI<br>FINANZIARI .....   | 16 |
| C.4.1. PERIODO DI ADESIONE .....  | 16 |
| C.4.2. IRREVOCABILITÀ DELL'ADESIONE .....   | 16 |
| C.4.3. LIBERA TRASFERIBILITÀ E VINCOLI SUI TITOLI OGGETTO DELL'OPA .....  | 16 |
| C.4.4. PROCEDURE DI ADESIONE .....  | 16 |
| C.5. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ANDAMENTO E AI RISULTATI DELL'OPA .....   | 18 |
| C.5.1. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ADESIONI .....   | 18 |
| C.5.2. INFORMAZIONI AL PUBBLICO SUI RISULTATI DELL'OPA .....  | 18 |
| C.6. MERCATO SUL QUALE È PROMOSSA L'OPA .....   | 18 |
| D. NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DALL'OFFERENTE,<br>ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI<br>DA SOCIETÀ CONTROLLATE ..... | 20 |
| D.1. INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI .....   | 20 |
| D.2. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI CONTRATTI DI RIPORTO, USUFRUTTO O PEGNO .....  |    |
| OVVERO DI ULTERIORI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO<br>DELL'OPA .....  | 20 |
| E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE .....  | 21 |
| E.1. INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE ...   | 21 |
| E.2. CONFRONTO DEL CORRISPETTIVO UNITARIO CON ALCUNI INDICATORI RELATIVI DELL'EMITTENTE ...<br>LE OBBLIGAZIONI .....  | 21 |
| E.3. INDICAZIONE DEI VALORI ATTRIBUITI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ IN OCCASIONE ...<br>DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO ..          | 23 |
| E.4. INDICAZIONE DEI VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DUE ANNI, DA<br>PARTE DELL'OFFERENTE, OPERAZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA SUI TITOLI OGGETTO<br>DELL'OPA .....             | 23 |
| F. DATA, MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO .....   | 25 |
| F.1. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....  | 25 |
| F.2. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO .....  | 25 |
| F.3. GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO .....   | 25 |
| G. MOTIVAZIONI DELL'OPA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE .....   | 26 |
| G.1. PRESUPPOSTI GIURIDICI .....  | 26 |
| G.2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO .....  | 26 |
| G.3. PROGRAMMI ELABORATI DALL'OFFERENTE .....   | 26 |
| H. EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTE ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL'ORGANO DI<br>AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ OFFERENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OPA ..                                 | 27 |
| I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI .....   | 27 |



|      |  |     |
|------|--|-----|
| L.   | IPOTESI DI RIPARTO .....   | 27  |
| M.   | INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO DI OPA .....   | 27  |
| N.   | APPENDICI.....   | 27  |
| N.1. | NOTA DI SINTESI, DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE E NOTA INFORMATIVA COSTITUENTI IL PROSPETTO INFORMATIVO PER L'OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 15.A EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 328.878.663,00 2009-2016\..... | 28  |
| N.2. | REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.A EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280,00 2007-2015" .....  | 332 |
| O.   | DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.....   | 339 |
|      | DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ.....   | 339 |

**N.2.      REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “BANCA POPOLARE DI VICENZA 13.A  
EMISSIONE SUBORDINATO CONVERTIBILE EUR 250.259.280,00 2007-2015”**

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO**  
**“Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione Subordinato Convertibile Eur**  
**250.259.280,00 2007-2015”**  
**Convertibile in azioni Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.**  
**Cod. ISIN. IT0004189343**

**Articolo 1 – IMPORTO E TITOLI**

Il prestito obbligazionario "*Banca Popolare di Vicenza 13.a emissione Subordinato Convertibile Eur 250.259.280,00 2007-2015*" (di seguito il "Prestito") del valore massimo di nominali Euro 250.259.280,00 (duecentocinquantamilioniduecentocinquantanovemiladuecentoottanta virgola zero zero centesimi) è costituito da un massimo di n. 2.018.220 (duemilionidiciottomiladuecentoventi) obbligazioni del valore nominale di Euro 124,00 (centoventiquattro virgola zero zero centesimi) ciascuna (di seguito le "Obbligazioni"), convertibili in azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a..

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

Le Obbligazioni sono munite di n. 8 (otto) cedole di interesse annuale.

L'intero Prestito è immesso nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli Spa in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 28 comma 3, del D.Lgs. n. 213/98, pertanto:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. N. 213/98, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei diritti patrimoniali ad esse relative dovranno effettuarsi per il tramite delle banche collocatrici o di altri intermediari ammessi al sistema di gestione accentrata;
- i possessori delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni ;
- i possessori delle Obbligazioni potranno richiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli. 85, comma 4, del D. Lgs. N. 58/98 e 31, comma 1) lett. b), del D. Lgs. N. 213/98.

**Articolo 2 - NATURA DEL PRESTITO E CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE**

Il Prestito viene offerto in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (di seguito anche "l'Emittente") e a quei soggetti cui la legge attribuisce comunque il diritto di opzione.

Il Prestito è scindibile, vale a dire che verranno emesse soltanto le Obbligazioni effettivamente sottoscritte dagli aventi diritto, fino alla concorrenza di massime n. 2.018.220 (duemilionidiciottomiladuecentoventi) Obbligazioni.

Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate dell'Emittente.

In caso di scioglimento e/o liquidazione dell'Emittente, le Obbligazioni saranno rimborsate soltanto dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e cioè dopo che saranno stati soddisfatti tutti i creditori subordinati e non dell'Emittente, fatta eccezione per quelli con un grado di subordinazione uguale o più accentuato di quello delle Obbligazioni.

### **Articolo 3 - DURATA**

Il Prestito avrà durata 8 (otto) anni a decorrere dalla data del 30 luglio 2007, con scadenza, quindi, al 30 luglio 2015.

### **Articolo 4 - PREZZO DI EMISSIONE**

Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Eur 124,00 (centoventiquattro virgola zero zero centesimi) per ogni obbligazione.

### **Articolo 5 - GODIMENTO, TASSO, SCADENZA, MODALITA' E TERMINI DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI**

Le Obbligazioni hanno godimento dal 30 luglio 2007. L'Emittente riconoscerà, con periodicità annuale ed in via posticipata, il 30 luglio di ogni anno l'interesse nella misura del 2,15% (due virgola quindici per cento) nominale annuo calcolato sulla base di un calendario civile/civile. Qualora la scadenza delle cedole cadesse in giorno non lavorativo, la stessa verrà pagata il primo giorno lavorativo successivo.

### **Articolo 6 - MODALITA' DI AMMORTAMENTO E RIMBORSO**

Le Obbligazioni rimaste in circolazione al giorno 01 Gennaio 2011, perché non convertite, salvo quanto previsto all'articolo 9, saranno rimborsate, in unica soluzione, il 30 luglio 2015, mediante il rimborso del capitale alla pari. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dal giorno in cui sono rimborsabili.

### **Articolo 7- FACOLTA' DI CONVERSIONE IN AZIONI ORDINARIE BANCA POPOLARE DI VICENZA S.c.p.a.**

Salve le ipotesi in cui la legge prevede l'obbligo per l'emittente di dare ai possessori di obbligazioni convertibili la facoltà di convertire anticipatamente, il diritto di conversione potrà essere esercitato dal 01 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010; tutte le domande pervenute saranno regolate entro il 31 gennaio 2011.

In deroga a quanto previsto dalla legge, la fusione con società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza o con società controllate dall'Emittente, in via diretta o indiretta, durante la durata del prestito non determinerà

**l'obbligo di concedere ai portatori delle Obbligazioni la facoltà di conversione anticipata.**

**Ai portatori delle Obbligazioni (di seguito gli "Obbligazionisti" e singolarmente l'"Obbligazionista") che presenteranno domanda di conversione, saranno attribuite azioni ordinarie Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. nel rapporto di 2 (due) azioni del valore nominale di euro 3,75 (tre virgola settantacinque centesimi) per ogni obbligazione del valore nominale di euro 124,00 (centoventiquattro virgola zero zero centesimi) (di seguito il "Rapporto di Conversione").**

**Il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo articolo 8.**

**Le domande di conversione delle Obbligazioni dovranno essere presentate alla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. o ad una delle casse incaricate di cui al successivo articolo 10.**

**Le azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a., da emettersi in virtù dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 6 febbraio 2007, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.**

**Le azioni assegnate in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento dal 01 gennaio 2011.**

**Le Obbligazioni convertite frutteranno interessi sino al 31 dicembre 2010.**

**La Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. provvederà ad emettere le azioni richieste in conversione, mettendole a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., ed a corrispondere i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto di seguito previsto, mettendoli a disposizione presso l'intermediario incaricato che ha ricevuto la domanda di conversione. Per le azioni saranno immediatamente esercitabili tutti i diritti patrimoniali, mentre per i diritti sociali varranno le norme di legge e di statuto.**

**Ove all'atto della conversione all'Obbligazionista spettasse un numero non intero di azioni, allo stesso verranno consegnate azioni fino alla concorrenza del numero intero e sarà versato in contanti il controvalore della parte frazionata valutata in base all'ultimo prezzo approvato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente – sentito il Collegio Sindacale - per l'emissione di nuove azioni ordinarie ovvero, qualora le azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. fossero state oggetto di quotazione, in base alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria rilevati in Borsa nel mese antecedente la data prevista per la conversione.**

## Articolo 8 - AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE

Qualora nel periodo intercorrente tra la data di emissione del Prestito e il 31 dicembre 2010 si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti, in conformità all'articolo 15, la ricorrenza di un eventuale aggiustamento (di seguito "l'Aggiustamento") e il Rapporto di Conversione modificato secondo quanto disposto dal presente articolo 8.

Qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni dell'Emittente medesimo, *warrant* sulle azioni o titoli simili, (di seguito gli "Altri Strumenti Finanziari") offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, si applicheranno, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni civilistiche.

Qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il numero delle azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle nuove azioni dell'Emittente emesse e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di emissione di tali nuove azioni dell'Emittente.

Qualora l'Emittente effettui un raggruppamento o frazionamento di azioni, il numero delle azioni di pertinenza dell'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) varierà in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione; in tal caso l'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto.

Qualora il verificarsi di uno o più eventi o circostanze possano avere comunque l'effetto di diluire o pregiudicare in altro modo i diritti derivanti dall'esercizio del diritto di conversione spettante agli Obbligazionisti, l'Emittente richiederà, a proprie spese, al revisore e certificatore dei propri bilanci di verificare quale eventuale effetto di diluizione o pregiudizio gli eventi o circostanze sopra indicati possano recare agli Obbligazionisti, fermo restando che in nessun caso agli Obbligazionisti potrà essere riconosciuto un trattamento più favorevole di quello spettante agli azionisti ordinari dell'Emittente.

Nonostante quanto previsto al presente articolo 8 :

- i) nessun Aggiustamento sarà effettuato a meno che esso comporti una variazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del Rapporto di Conversione. Qualunque Aggiustamento non effettuato in applicazione di quanto sopra sarà considerato riportato a nuovo per il calcolo di ogni successivo Aggiustamento;
- ii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito mediante incremento del valore nominale unitario delle proprie azioni,

con prelievo da riserve disponibili: in tal caso, pertanto, il numero di azioni spettanti all'Obbligazionista (che eserciti il diritto di conversione) non subirà variazioni;

- iii) nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui azioni dell'Emittente o Altri Strumenti Finanziari di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o dipendenti dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo. 2359 c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro.

#### **Articolo 9 - RIMBORSO ANTICIPATO**

L'Emittente, previa autorizzazione della Banca d'Italia, si riserva la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito, trascorsi non meno di 18 (diciotto) mesi dalla data di fine collocamento con preavviso di almeno un mese.

Le Obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il loro rimborso.

Gli Obbligazionisti potranno richiedere, entro la data precisata nel relativo avviso e per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dallo stesso, di convertire le Obbligazioni alle condizioni previste al precedente articolo 7 e decadranno da tale diritto alla data che sarà comunicata nel predetto avviso.

#### **Articolo 10 - CASSE INCARICATE**

Il pagamento delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso delle obbligazioni avverrà a scadenza presso le casse di tutte le filiali della Banca Popolare di Vicenza, nonché di quelle da essa incaricate e presso la Monte Titoli S.p.A. per i titoli eventualmente amministrati dalla stessa.

#### **Articolo 11 - GARANZIE**

Il prestito non è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

#### **Articolo 12 - REGIME FISCALE**

Agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 239/96 con le modifiche apportate dall'art.12 del D.Lgs. n. 461/97, così come aggiornato dal D. Lgs. n. 201/98.

Sono comunque a carico degli Obbligazionisti tutte le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le obbligazioni emesse in forza del presente prestito e/o i relativi interessi e proventi.

### **Articolo 13 - TERMINI DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente decorsi cinque anni, quanto agli interessi, dalla data di scadenza delle relative cedole e decorsi dieci anni, quanto al capitale, dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

### **Articolo 14 - QUOTAZIONE**

Qualora le azioni della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. venissero quotate presso la Borsa Valori Italiana, l'Emittente si riserva di richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle obbligazioni alla quotazione ufficiale.

### **Articolo 15 - COMUNICAZIONI AGLI OBBLIGAZIONISTI**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, tranne quanto previsto all'art. 7, sono validamente effettuate, salva diversa disposizione di legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni.

### **Articolo 16 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E FORO COMPETENTE**

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra l'Obbligazionista e l'Emittente in dipendenza del Prestito obbligazionario, del presente regolamento, o delle Obbligazioni, Foro competente sarà, a scelta dell'Emittente, o quello della propria sede legale o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 18 del codice di procedura civile qualora l'Obbligazionista rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. n. 206/05.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, l'Obbligazionista accetta la giurisdizione italiana.

### **Articolo 17 - NORME APPLICABILI**

Il Prestito è emesso ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, del D. Lgs. n. 385/93.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge previste per le obbligazioni convertibili "dirette".